REGIONE SICILIANA

COMUNE DI BAUCINA

Provincia di Palermo

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA

- Approvato con atto di C.C. N. 15 del 27-03-2012
  Pubblicato dal 06-04-2012 al 20-04-12.-
- Ripubblicato sul sito on-line dal 23-04-2012 - 07-05-12

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL MESSO COMUNALE

08 MAG. 2012

COMUNE DI BAUCINA

INDICE

CAPO I - PRINCIPI GENERALI
- Articolo 1 - Ambito di applicazione
- Articolo 2 - Finalità e definizioni
- Articolo 3 - Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali del sistema di videosorveglianza

CAPO II - OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
- Articolo 4 - Notificazione
- Articolo 5 - Responsabile

CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I - RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI
- Articolo 6 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
- Articolo 7 - Obblighi degli operatori
- Articolo 8 - Accertamenti di illeciti e indagini di Autorita' Giudiziaria o di Polizia
- Articolo 9 - Informazioni rese al momento della raccolta

Sezione II - DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI
- Articolo 10 - Diritti dell'interessato

Sezione III - SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI
- Articolo 11 - Sicurezza dei dati
- Articolo 12 - Cessazione del trattamento dei dati
- Articolo 13 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali
- Articolo 14 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

Sezione IV - COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
- Articolo 15 - Comunicazione

CAPO IV - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE
- Articolo 16 - Tutela

CAPO V - MODIFICHE
- Articolo 17 - Modifiche regolamentari

CAPO I
PRINCIPI GENERALI

Articolo 1
Ambito di applicazione

1) Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali realizzato mediante il sistema di videosorveglianza, attivato nel territorio del Comune di Baucina.
2) Presso l'Ufficio di Polizia Municipale è collocata una postazione dedicata collegata, tramite portale con accesso Internet, al server di raccolta e memorizzazione dati del sistema di cui al comma precedente.

Articolo 2
Finalità e definizioni

1) Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione del sistema di videosorveglianza nel territorio urbano, gestito ed impiegato dal Comune di Baucina, Ufficio di Polizia Municipale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.

2) Per tutto quanto non dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia alle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nel prosieguo detto anche solo "Codice", e al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 29 novembre 2000 (c.d. "decalogo") aggiornato ed integrato dal "Provvedimento generale sulla videosorveglianza" del 29 aprile 2004.

3) Ai fini del presente regolamento si intende:
   a) per "banca di dati", il complesso di dati personali, trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguarda i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitino nell'area interessata;
   b) per "trattamento", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
   c) per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente od associazione, identificati o identificabili, anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso il sistema di videosorveglianza;
   d) per "titolare", l'Ente Comune di Baucina, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
   e) per "Responsabile", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal

titolare al trattamento di dati personali;
f) per "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
g) per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
h) per "diffusione", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
i) per "dato anonimo", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
j) per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Articolo 3

Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali del sistema di videosorveglianza

1) Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un sistema di videosorveglianza.

2) Le finalità istituzionali del suddetto sistema, sono conformi alle funzioni istituzionali demandate agli Enti Locali, in particolare dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal Decreto Legge 23 maggio 2008 n. 92, convertito dalla Legge 24 luglio 2008 n. 125, dalla legge sull'ordinamento della Polizia Locale 7 marzo 1986, n. 65, dalla legge regionale 1 agosto 2008, n. 31, nonché dallo Statuto comunale e dai Regolamenti comunali vigenti, ed in particolare:
   a) attivazione di uno strumento attivo di Protezione Civile sul territorio urbano;
   b) identificazione, in tempo reale, di luoghi e regioni di ingorghi per consentire il pronto intervento della Polizia Locale;
   c) comunicazione agli utenti della strada le vie di maggiore intensità di traffico ed ogni altra notizia utile sulla viabilità;
   d) rilevazione di dati anonimi per l'analisi dei flussi di traffico e per la predisposizione dei piani comunali del traffico;
   e) rilevazione delle infrazioni al codice della strada;
   f) vigilanza sul pubblico traffico;
   g) prevenzione di eventuali atti di vandalismo o danneggiamento al patrimonio comunale sia immobile che mobile;
   h) sicurezza urbana.

3) Saranno inoltre promosse ed attuate, per la parte di propria competenza, politiche di controllo del territorio, in modo integrato con gli organi istituzionalmente preposti alla sicurezza pubblica, secondo quanto previsto dal Patto Territoriale per la sicurezza.

CAPO II
OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Articolo 4

Notificazione

1) Il Comune di Baucina nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli articoli 37 e 38 del "Codice".

Articolo 5

Responsabile ed incaricati

1) Il Titolare designa uno o più Responsabili del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi per gli effetti dell'articolo 1, comma 3, lettera e).

2) Il Responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza, e dalle disposizioni del presente regolamento.

3) Il Responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.

4) I compiti affidati al Responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.

5) Il Responsabile provvede alla nomina dei soggetti incaricati del materiale trattamento che devono elaborare i dati personali, ai quali hanno accesso, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.

CAPO III
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I

RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

Articolo 6

Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1) I dati personali oggetto di trattamento sono:
   a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
   b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente articolo 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
   c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
   d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali del sistema, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 3;
   e) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente articolo 3, comma 2, lettera d), con modalità volta a salvaguardare

l'anonimato ed, in ogni caso, successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.

2) I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere del sistema di videosorveglianza, installate in corrispondenza degli ingressi al centro urbano, vie, piazze ed immobili del territorio comunale, in conformità all'elenco dei siti di ripresa, predisposto dall'Amministrazione Comunale con apposito atto. Detta procedura verrà seguita anche in caso di modifiche e/o integrazioni di detto elenco.

3) Le telecamere di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale od artificiale, o in caso contrario in bianco e nero. Inoltre le telecamere di tipo fisso e di tipo dotate di brandeggio (in verticale ed in orizzontale), di zoom ottico e digitale e possono essere dotate di infrarosso e collegate ad un centro di gestione ed archiviazione di tipo digitale. Tali caratteristiche tecniche consentono un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali del sistema attivato di cui al suddetto articolo 3. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso la sala controllo dei Comandi di Polizia Locale. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su supporto magnetico. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, quando la sala di controllo non è presidiata. Le immagini videoregistrate, tranne che nelle ipotesi di cui al successivo articolo 8, I potranno essere conservate per un periodo massimo di sette giorni lavorativi successivi all'evento, in considerazione dei tempi di controllo delle immagini. Successivamente ai sette giorni lavorativi le immagini sono cancellate automaticamente dal server.

Articolo 7

Obblighi degli operatori

1) L'utilizzo del brandeggio da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel documento di cui al comma 2 del precedente articolo, come eventualmente modificato ed integrato.

2) L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.

3) Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite di tempo ammesso per la conservazione individuato al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art.3, comma 2, ed a seguito di regolare autorizzazione, richiesta di volta in volta al Titolare, in base ai privilegi assegnati.

4) La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Articolo 8

Accertamenti di illeciti e indagini di Autorita' Giudiziaria o di Polizia

1) Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio, l'incaricato od il Responsabile della videosorveglianza provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti.In tali casi, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa di cui al precedente articolo 7, l'incaricato procederà alla registrazione delle stesse su supporti magnetici. Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria. L'apparato di videosorveglianza potrà essere utilizzato anche in relazione ad indagini di Autorità Giudiziaria, di organi di Polizia o di Polizia Locale.

Articolo 9

Informazioni rese al momento della raccolta

1) Il Comune di Baucina, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 13 del "Codice", si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, su cui è riportata la seguente dicitura: "Area videosorvegliata. La Registrazione è effettuata dal Comune di Baucina per fini di sicurezza urbana. Articolo 13 del Codice in materia di trattamento di dati personali (D.lgs. n. 196/2003);

2) Il Comune di Baucina, nella persona del Responsabile, si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione del sistema di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale del sistema e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, ai sensi del successivo articolo 11, con un anticipo di giorni dieci, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.

Sezione II

DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Articolo 10

Diritti dell'interessato

1) In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:
   a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
   b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
   c) di ottenere, a cura del Responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta:
      1. la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e

la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;

2. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

3. di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

2) Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lettera c), numero 1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, definiti con atto formale dalla Giunta Comunale secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

3) I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

4) Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

5) Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica o comunicata oralmente, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.

6) Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Sezione III

SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI

Articolo 11

Sicurezza dei dati

1) I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente articolo 6, comma 3. Alla sala controllo dell'Ufficio della Polizia Locale, dove sono custoditi i videoregistratori digitali, può accedere, oltre il Sindaco solo

ed esclusivamente il personale in servizio della Polizia Locale, debitamente istruito sull'utilizzo del sistema e debitamente incaricato ed autorizzato per iscritto dal Responsabile individuato o suo delegato, nella loro qualità di Responsabile del trattamento dei dati personali ad effettuare le operazioni del trattamento dei dati.

2) La sala di controllo è sistematicamente chiusa a chiave ed è ubicata in un edificio comunale non accessibile al pubblico nella parte adibita al controllo.

3) L'utilizzo dei videoregistratori digitali impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.

Articolo 12
Cessazione del trattamento dei dati

1) In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:
   a) distrutti;
   b) ceduti ad altro titolare purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
   c) conservati per fini esclusivamente istituzionali del sistema attivato.

2) La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma precedente lettera b) o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali è priva di effetti. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla legge.

Articolo 13
Limiti alla utilizzabilità di dati personali

1) La materia è disciplinata dall'articolo 14 del "Codice".

Articolo 14
Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

1) La materia è regolamentata per l'intero dall'articolo 15 del "Codice".

Sezione IV
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Articolo 15
Comunicazione

1) La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Baucina a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di Legge o di Regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può

essere iniziata se è decorso il termine di cui all'articolo 19, comma 2, del "Codice".

2) Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

CAPO IV
TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Articolo 16
Tutela

1) Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli articoli 100 e seguenti del "Codice".

2) In sede amministrativa, il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il Responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente articolo 5.

CAPO V
MODIFICHE

Articolo 17
Modifiche regolamentari

1) I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di modifiche normative in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità di tutela della privacy o atti regolamentari generali del Consiglio Comunale dovranno essere immediatamente recepiti.

2) All'aggiornamento degli indirizzi vincolati provvederà la Giunta Comunale, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal vigente ordinamento delle autonomie locali.

3) Il presente atto è trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali, sia a seguito della sua approvazione, sia a seguito dell'approvazione di suoi successivi ed eventuali aggiornamenti.